

REPUBBLICA ITALIANA – UNIONE EUROPEA

**COMUNE DI
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE**

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

S T A T U T O

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo

- 1 Autonomia della Comunità
- 2 Autonomia del Comune
- 3 Sede
- 4 Territorio
- 5 Stemma – Gonfalone – Bandiera - Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco
- 6 Pari opportunità
- 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate –
Coordinamento degli interventi
- 8 Conferenza Stato-Città – Autonomie locali
- 9 Tutela dei dati personali

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE



- 10 Presidenza
- 11 Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo
- 12 Funzionamento del Consiglio. Decadenza dei Consiglieri
- 13 Sessioni del consiglio
- 14 Esercizio della potestà regolamentare
- 15 Commissioni consiliari permanenti
- 16 Costituzione di commissioni speciali
- 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni
- 18 Interrogazioni

Capo II SINDACO E GIUNTA

Articolo

- 19 Elezione del Sindaco
- 20 Linee programmatiche
- 21 Vicesindaco
- 22 Delegati del Sindaco
- 23 La Giunta – Composizione e nomina – Presidenza
- 24 Competenze della Giunta
- 25 Funzionamento della Giunta
- 26 Cessazione dalla carica di assessore

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI - ASSEMBLEE –
CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Articolo

- 27 Partecipazione dei cittadini
- 28 Riunioni ed assemblee
- 29 Consultazioni
- 30 Istanze, petizioni e proposte
- 31 Cittadini dell'Unione Europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

Capo II
REFERENDUM

Articolo

- 32 Azione referendaria
- 33 Disciplina del referendum
- 34 Effetti del referendum

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE



- 35 Albo pretorio – Pubblicazione dei regolamenti
- 36 Svolgimento dell'attività amministrativa
- 37 Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V
FINANZA – CONTABILITA' – ORGANO DI REVISIONE

Articolo

- 38 Ordinamento finanziario e contabile
- 39 Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione

TITOLO VI
I SERVIZI

Articolo

- 40 Modalità di gestione
- 41 Carta dei servizi pubblici
- 42 Aziende speciali
- 43 Istituzioni
- 44 Società

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – UNIONE E ASSOCIAZIONI
INTERCOMUNALI – ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo

- 45 Convenzioni – Unioni e associazioni intercomunali
- 46 Accordi di programma

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo

- 47 Principi generali in materia di organizzazione
- 48 Ordinamento degli uffici e dei servizi
- 49 Organizzazione del personale
- 50 Stato giuridico e trattamento economico del personale
- 51 Collaborazioni e incarichi esterni

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI –

Articolo

- 52 Segretario Comunale
- Responsabili degli uffici e dei servizi
- Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
- Rappresentanza del comune in giudizio



TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo

- 56 Violazioni di norme comunali - Sanzioni
- 57 Modifiche dello statuto
- 58 Abrogazioni
- 59 Entrata in vigore
- 60 Statuto vigente

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1


Autonomia della Comunità

1. La Comunità che costituisce il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte è autonoma, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dal Testo Unico degli ordinamenti degli enti locali e dal presente Statuto.
2. Il Comune la rappresenta, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, attraverso anche la promozione della cultura e della qualità della vita, il rispetto dell'ambiente, il sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.
5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti locali e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.
6. Ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo.

Art. 2

Autonomia del Comune

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
 2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
 3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello Stato.
 4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.
 5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
 6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
 7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
 8. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, attraverso il principio di sussidiarietà e, nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi:

- valorizzando lo sviluppo e la crescita delle risorse umane attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- favorendo la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuovendo organismi consultivi e di rappresentanza;
- organizzando adeguatamente gli uffici ed i servizi, utilizzando le risorse umane e patrimoniali del Comune per la soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini improntandoli a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti;
- agevolando l'esercizio delle attività private mediante la semplificazione dei vincoli procedurali;
- regolando la disciplina dei provvedimenti amministrativi attraverso forme di semplificazione ed accelerazione.

9. Il Comune:

- riconosce il diritto fondamentale all'informazione e garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa, anche con l'istituzione di mezzi e strumenti di comunicazione, mediante conferenze, incontri, dibattiti frequenti con la Comunità. L'Amministrazione in carica può relazionare ai cittadini sulla sua attività in una pubblica assemblea;
- nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con propri regolamenti, i principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d'interpello del contribuente.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede comunale è ubicata in piazza Libertà n. 3.
2. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.
2. Il Comune tutela e rispetta le risorse ed i beni naturali ed ambientali, sia promuovendo la diffusione di una più sentita sensibilità collettiva, sia assumendo specifiche ed idonee iniziative di intervento concreto, anche a mezzo di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Per quanto di competenza, controlla il territorio assicurandone l'assetto e determinando l'uso del suolo e del sottosuolo, il regime idrico ed idrogeologico, preservandolo da fattori inquinanti, cercando di prevenire calamità naturali, individuando aree verdi e realizzando rimboschimenti.
4. Protegge la fauna e ne favorisce il ripopolamento.
5. Disciplina e controlla gli scarichi delle acque e le immissioni atmosferiche ed acustiche.
6. Predisporre strumenti di pronto intervento da prestare in caso di pubblica calamità.
7. Organizza lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti.
8. Esercita funzioni di indirizzo e di controllo in materia di igiene pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. Collabora con la Regione e gli altri Enti, nell'ambito dei piani e dei programmi d'intervento, alla cui formazione concorre.

Art. 5

Stemma, Gonfalone, Bandiera, Fascia tricolore -Distintivo del sindaco
(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, concessi dal Presidente della Repubblica con decreto del 31/5/1999. Il Comune ha, altresì, una propria bandiera.

2. Lo stemma del comune di Sant'Alessio In Aspromonte è:

- di rosso, al monte di verde, uscente dai fianchi e fondato in punta, alludente al monte Lirido, con la sommità posta a destra, sostenente altro monte, più alto, di verde, effigiato in secondo piano, alludente al monte Basilicò, il primo monte attraversato sulla parte alta, dall'ulivo di verde, fustato al naturale, con parte della chioma sul campo; esso monte caricato a sinistra dal torrente di azzurro, alludente al torrente Gallico, sinuoso in sbarra e in banda, progressivamente allargato, terminante nel canton sinistro della punta. Ornamenti esteriori da Comune.

3. Il Gonfalone del comune di Sant'Alessio in Aspromonte è: drappo di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento, e caricato dallo stemma sopradescritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. La Bandiera del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte è: drappo bianco con al centro lo stemma comunale sopra descritto con l'iscrizione centrata in colore blu recante la denominazione del Comune.

5. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

6. L'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e della bandiera è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

7. L'uso dello stemma, del gonfalone e della bandiera è autorizzato dal sindaco nel rispetto delle norme.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti. Il Sindaco assicura condizioni di pari opportunità nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri Enti territoriali, con la Regione e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalle leggi nazionali, nel quadro della normativa regionale, anche mediante accordi di programma ,

dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:
- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1 Il comune garantisce nelle forme idonee e ai sensi della normativa vigente in materia che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del TU. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice – Sindaco, o, in sua assenza al consigliere anziano.
4. Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione pertanto dei candidati a Sindaco.
5. Il consiglio comunale ha facoltà di eleggere, con i voti favorevoli di 2/3 dei consiglieri assegnati, un Presidente del Consiglio diverso dal Sindaco; tale facoltà si esercita con mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, e a tal fine il consiglio deve essere convocato entro 30 giorni dalla presentazione della mozione all'ufficio di protocollo.
6. Qualora il Consiglio si avvalga della facoltà di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio viene eletto in seno allo stesso con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in prima votazione; nelle eventuali successive votazioni, con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Ai fini del presente comma possono aversi più votazioni nella stessa seduta, in ogni caso non superiore a due, e la relativa votazione è segreta.
7. Il Presidente può essere revocato con le stesse modalità con cui è stato eletto, sulla base di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La nuova elezione avviene entro 20 giorni su convocazione del consiglio da parte del Sindaco.

- promuovendo lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo;
- assicurando l'attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative d'interessi collettivi e diffusi;
- garantendo la tutela della persona attraverso l'attuazione del principio di solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- attuando il superamento di ogni forma di discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità;
- promuovendo lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a costruire una identità e una coscienza civica;
- promuovendo ed assicurando l'equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, tutelando, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità anche per le generazioni future;
- garantendo il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- dando impulso e sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- valorizzando e promuovendo lo sviluppo economico e sociale della comunità;
- sostenendo la famiglia come riferimento e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione;
- promuovendo e sviluppando le attività socio-assistenziali, favorendo l'associazionismo ed il volontariato ed in particolare coloro che si occupano delle situazioni di disagio sociale, adottando specifiche iniziative, anche di natura economica. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori propri della persona e dell'istituzione familiare con particolare attenzione ad ogni situazione di disagio;
- favorendo l'ordinata integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio;
- attuando il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale;
- favorendo e promuovendo iniziative che tendano a fare della cultura, della scuola di ogni ordine e grado e dello sport un pilastro fondamentale di crescita sociale;
- garantendo la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, attraverso il sostegno alle famiglie, di cui valorizza il ruolo primario in campo educativo sociale ed economico ed il servizio da esse reso a tutta la comunità, attraverso l'attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap;
- operando verso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità;
- rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente o dalle strutture cui esso partecipa;
- promuovendo politiche attive per l'occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
- assicurando la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell'associazionismo;

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo (Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo annuale e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
7. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri (Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri nel domicilio dichiarato entro un congruo termine che verrà stabilito nel regolamento distinguendo le convocazioni in seduta ordinaria, le convocazioni in seduta straordinaria, le convocazioni straordinarie dichiarate urgenti;
 - b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di almeno un terzo dei consiglieri assegnati ;
 - e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1 si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza o altro consigliere designato a maggioranza dei due terzi all'interno del gruppo stesso;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste o altro consigliere designato a maggioranza dei due terzi all'interno dei gruppi stessi.Inoltre i gruppi consiliari possono riconoscersi all'unanimità in uno dei partiti politici presenti all'interno del Parlamento della Repubblica Italiana ed hanno diritto, compatibilmente con la disponibilità dell'Ente a riunirsi in un locale comunale attrezzato, messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Il bilancio del comune può prevedere per l'attività dei gruppi risorse finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere. Il procedimento è avviato a cura del Sindaco o del presidente del consiglio, ove eletto, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro un termine non inferiore a giorni dieci dalla notifica dell'avviso stesso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. E' istituita la conferenza dei capigruppo. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio, che provvede a convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 13

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge. Allo stesso modo provvedono ad adeguare quelli vigenti.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti trova applicazione l'articolo 35.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per lo studio di piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze attribuite allo stesso consiglio dalle leggi e dallo statuto, nonché per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Artt. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

(Art. 43, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco.
2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale.
3. Il sindaco, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, s'intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore che nel documento programmatico viene indicato dopo il Vice Sindaco.

Art. 20

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore che nel documento programmatico viene indicato dopo il vicesindaco.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco può avvalersi di consiglieri per particolari esigenze organizzative.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da assessori, in numero minimo di due fino al massimo di quattro, compreso il vicesindaco.

2. Il sindaco nomina gli assessori individuandoli fra i consiglieri comunali nonché fra cittadini non facenti parte del consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di consigliere secondo le leggi vigenti.

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La giunta opera in modo collegiale, collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Sindaco.
3. Alla Giunta sono attribuite le competenze non demandate per legge al Consiglio o ad altri organi.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

(Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco presiede, dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e/o dal regolamento di funzionamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma, in mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. La giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale quello del sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece. In mancanza di diversa indicazione, le deliberazioni si intendono adottate ad unanimità di voti.
6. Hanno diritto di proposta scritta alla giunta, nell'osservanza dell'articolo 49 del T.U. d. lgs. 267/2000, il sindaco, gli assessori, il segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi. La funzione propositiva dei responsabili è limitata alle materie ed attività affidate alla loro rispettiva competenza gestionale.
7. I responsabili, su convocazione del presidente, possono assistere alla seduta della giunta al fine di fornire, dietro richiesta, elementi di valutazione relativi agli atti che afferiscono alla loro competenza gestionale.
8. Il segretario comunale provvede alla stesura del verbale, che sottoscrive insieme al sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI - ASSEMBLEE CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1 Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.



Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente e nei limiti della disponibilità, a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate dalla Giunta Comunale, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale ovvero la Giunta comunale, in relazione alle rispettive competenze, allo scopo di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

3. Il Sindaco, acquisito il risultato della consultazione lo rende noto ai cittadini a mezzo di avvisi da esporre agli albi comunali e mediante deposito presso gli uffici.

4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale o della Giunta municipale in relazione alle rispettive competenze.

Art. 30

Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.

2. L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno il 20% degli elettori con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo del firmatario. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato entro quarantacinque giorni dall'arrivo della stessa.

4. I cittadini possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 20% degli elettori con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo del firmatario. Il consiglio comunale e/o la giunta comunale, entro 60 giorni dal ricevimento adottano i provvedimenti di competenza.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

- a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale, con delibera, in ogni caso, a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

Art. 33

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale per il tramite del Presidente, ove eletto, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente e con le stesse modalità al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 35

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti (Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico l'albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa e specifica disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno successivo al compimento della pubblicazione di cui al comma precedente.

Art. 36

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti, ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.



Art. 37

Statuto dei diritti del contribuente (Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

- 1 In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Il Comune con apposite norme regolamentari recepisce i principi dello Statuto del contribuente introdotti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ed in particolare:
 - a) le disposizioni riguardanti il sistema delle fonti normative in materia tributaria;
 - b) le disposizioni che impongono obblighi di informazione, chiarezza e semplificazione nell'attività dell'amministrazione;
 - c) le disposizioni volte ad individuare i diritti del contribuente nella tutela della sua integrità patrimoniale, della sua buona fede e della sua sottoposizione ad indagini e verifiche;
 - d) le norme che istituiscono organi di controllo e codici di comportamento a garanzia del contribuente, per quanto compatibili.

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITA’ - ORGANO DI REVISIONE

Art. 38

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria -Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla legge.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 38, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI

I SERVIZI



Art.40 Modalità di gestione

(Artt.112 e 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I servizi pubblici gestiti dal comune hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'articolo 113 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 o dalle altre norme vigenti in materia.
3. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

Art. 41 Carta dei servizi pubblici

(Art. 112 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.

2. La carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 42

Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

2. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a quattro, assicurando possibilmente la presenza di entrambi i sessi;

6. Il presidente è nominato dal consiglio d'amministrazione e deve possedere gli stessi requisiti previsti dal precedente comma;

7. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

8. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

9. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

Art. 43
Istituzioni
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione di uno o più servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. La delibera del consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Essa specifica l'ambito di attività della istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla istituzione medesima.
3. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore generale. Il numero non superiore a quattro, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
4. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 42 per le aziende speciali.
5. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato a tempo determinato dal consiglio di amministrazione previa valutazione dei requisiti di professionalità.
6. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni, ed il compenso lordo è maggiorato del 20%.

Art. 44
Società
(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici. Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche. Le modalità di partecipazione a società miste con quota non maggioritaria del Comune è regolata dalle norme vigenti in materia.



TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 45

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia e con altri enti pubblici.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.
4. Il consiglio comunale può prevedere l'istituzione di una assemblea permanente costituita da componenti di associazioni presenti nel territorio nonché da consiglieri comunali.

Art. 46

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 47

Principi generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; Art. 4 comma 2 legge 131/2003)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili.
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 49

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 50

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 51

Collaborazioni e incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato elettivo del Sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3. In caso di necessità di personale ad alta specializzazione, il Sindaco può stipulare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, contratti a tempo determinato di diritto

pubblico o occasionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato, ai sensi dell'articolo 110 1° comma del d. lgs. 267/2000.

4. Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, di qualifiche di alta specializzazione o di funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.

5. Il sindaco, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del d. lgs. 267/2000 non oltre il tempo necessario per l'espletamento della procedura concorsuale o finché perdurano i gravi motivi.

6. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 52

Segretario comunale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del T.U. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco. Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e ai singoli assessori e consiglieri.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 53

Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del TU. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Ai sensi dell'art. 53 -comma 23 - L. 23/12/2000, n. 388, modificato dall'art.29 – comma 4 – L. 448/2001, anche al fine del contenimento della spesa, può essere attribuita la responsabilità dei servizi ai componenti dell'esecutivo. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. La presente disposizione, dipendendo esclusivamente da leggi finanziarie, sarà applicabile salvo nuovo e/o diverso avviso del legislatore.

3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non

ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generate, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- b) la stipulazione dei contratti;
- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale, relativamente al settore ed in armonia con i provvedimenti generali di competenza del segretario comunale;
- e) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generati di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste da vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- i) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- j) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- k) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie detta funzione potrà essere attribuita anche a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 54

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica (Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco ha facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze, quali:
 - a) l'ufficio di gabinetto;
 - b) la segreteria particolare;
 - c) l'ufficio stampa.
2. Agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell'ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
3. Il regolamento per la disciplina e l'ordinamento degli uffici e dei servizi deve contenere apposito articolo per l'organizzazione e le norme procedurali inerenti gli uffici di cui al comma 1.

Art. 55

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto è designato il Sindaco, e in caso di assenza e/o impedimento, il Vice Sindaco.
2. Con provvedimento della giunta comunale viene nominato il legale incaricato della difesa del Comune.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Violazioni di norme comunali –Sanzioni
(Art. 7-bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge o regolamentari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dai corrispondenti regolamenti o ordinanze.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non può essere fissato in misura inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non è disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fissa il minimo ed il massimo da applicare a violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

Art. 57

Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 58

Abrogazioni


1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.





COMUNE DI S. ALESSIO IN ASPR
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DATA 10-07-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]



REPUBBLICA ITALIANA – UNIONE EUROPEA

**COMUNE DI
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE**

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

S T A T U T O

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo

- 1 Autonomia della Comunità
- 2 Autonomia del Comune
- 3 Sede
- 4 Territorio
- 5 Stemma – Gonfalone – Bandiera - Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco
- 6 Pari opportunità
- 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate –
Coordinamento degli interventi
- 8 Conferenza Stato-Città – Autonomie locali
- 9 Tutela dei dati personali

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Articolo

- 10 Presidenza
- 11 Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo
- 12 Funzionamento del Consiglio. Decadenza dei Consiglieri
- 13 Sessioni del consiglio
- 14 Esercizio della potestà regolamentare
- 15 Commissioni consiliari permanenti
- 16 Costituzione di commissioni speciali
- 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni
- 18 Interrogazioni

Capo II SINDACO E GIUNTA

Articolo

- 19 Elezione del Sindaco
- 20 Linee programmatiche
- 21 Vicesindaco
- 22 Delegati del Sindaco
- 23 La Giunta – Composizione e nomina – Presidenza
- 24 Competenze della Giunta
- 25 Funzionamento della Giunta
- 26 Cessazione dalla carica di assessore